

# Taubenschlag, Rafał

---

## II diritto provinciale romano nel Libro Siro-Romano

---

The Journal of Juristic Papyrology 6, 103-119

---

1952

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

## IL DIRITTO PROVINCIALE ROMANO NEL LIBRO SIRO-ROMANO\*

Noi partiamo dalla supposizione che il Libro siro-romano, rappresenti un'opera didattica e pratica<sup>1</sup> e riproduca il diritto vigente

\* Questo articolo è una re-edizione della mia comunicazione letta al V Congresso nazionale di studi romani 1938 pubblicata nel V vol. degli Atti di questo Congresso (Roma 1946) — con alcune correzioni e supplementi.

<sup>1</sup> Nel suo noto saggio (*Studi Bonfante* I 230 ss cf. Levy, *Sav. Z.* LI, 549 ff; *Volterra, Riv. Stor. del Dir. Ital.* III (1930), 179 — 184; de Zulueta, *J. Eg. Arch.* XVII, 133; Wenger, *Arch. f. Pap.* X, 139 ff; Furlani, *Studia et Doc. hist. et juris* V, 2 p. 433 ff) il Nallino sostiene, come si sa, la tesi che il Libro siro-romano non era un'opera per la pratica, ma un lavoro didattico, poichè altrimenti non avrebbe potuto accogliere istituti non più vigenti del *ius civile* e trascurare in gran parte il posteriore sviluppo pretorio. Il Nallino parte, dunque, dall'ipotesi, che nelle provincie fosse diffuso il diritto romano classico e che ivi fosse in vigore nella medesima forma che a Roma. Peraltro le ultime ricerche (cf. il mio studio, *Studi Bonfante* I 399 ss, concorde W. Uxkull-Gyllenband, *Der Gnomon des Idios Logos* 28 ss) insegnano che la recezione del diritto ufficiale romano si operò nelle provincie soltanto con grandi modificazioni e che in particolare nella prassi provinciale spesso vivevano istituti che nella prassi della città da gran tempo non erano in uso.

Il *Gnomon di Idios Logos*, per esempio, riporta le seguenti disposizioni, che nella prassi della città, sono già cadute in desuetudine come leggi viventi:

1) il § 18 cita una disposizione di Vespasiano, secondo la quale il *bonum vacans* passa all'erario, mentre non è menzionato un Sc. del tempo di Adriano che lo attribuisce al fisco (cf. però i motivi in Uxkull-Gyllenband l. c. 33);

2) il § 23 riferisce le disposizioni del Sc. Calvisianum (61 p. C.), ma trascura il più tardo sc. Claudianum (Ulp. 16, 3, 4) (cf. Lenel-Partsch, *Zum sog. Gnomon des Idios Logos* 19 — 20; Uxkull-Gyllenband l. c. 39; ma anche Seckel-Meyer, *Zum sog. Gnomon des Idios Logos* 16);

3) il § 33 riporta una disposizione vigente prima di Adriano, secondo la quale una donna non poteva testare senza una precedente „*coemptio testamenti faciendi causa*” (Gai I, 115 a) cf. Lenel-Partsch, l. c. 24; Seckel-Meyer, l. c. 19; altrimenti però Uxkull-Gyllenband l. c. 43, che sotto la „*coemptio*” comprende la fissazione di una stabilità; anche nel secondo periodo di questo §: „*auferebatur autem etiam legatum a Romana adulescenti Romano*” si deve probabilmente trattare di una disposizione antiquata così Lenel-Partsch l. c. 24.

Sulle norme contenute nel § 34, speciali per l'Egitto, relative al testamento militare egiziano (in luogo del mandato di Traiano) cf. Seckel-Meyer l. c. 23.

al tempo della sua formazione<sup>2</sup> nella provincia romana della Siria<sup>3</sup>. Vogliamo appunto presentare nel nostro studio questo diritto provinciale romano intessuto con molti elementi popolari.

I. — Già la *schiavitù* presenta alcune particolarità. Sebbene valga la disposizione dell'editto, secondo la quale un libero che si lascia vendere da un altro „*ad pretium participandum*” non è ammesso per punizione alla „*proclamatio in libertatem*”<sup>4</sup>, tuttavia essa è applicata solo quando egli divida la τιμή e riceva la sua metà „o se ha consumato la τιμή presso l'altro quale prezzo della com-

Perciò, dalla circostanza che il Libro siro-romano contiene una serie di disposizioni ormai scomparse nel diritto della città, non si può in alcun modo concludere che queste disposizioni non fossero applicate nelle provincie e che pertanto il Libro siro-romano non fosse un lavoro pratico, ma didattico. D'altronde non si può capire che valore avrebbe, pure dal punto di vista didattico, una raccolta di leggi, che parlasse soltanto di istituti non più vigenti cf. Manigk *Krit. Vjschr.* Bd XVII, (3 Folge) (1916), 363 ff. 367 ff., E. S e i d l R E I V a) 1783.

<sup>2</sup> Circa il luogo nel quale il libro siro-romano si è formato, si potrebbe citare le due indicazioni seguenti:

a) nel Lond. 98 sono determinate le obbligazioni dei proprietari per il restauro dei singoli piani ed obbligazioni eguali troviamo in Harmenopulos 2.4 § 40, 42 dove sono caratterizzate come „ἐπαρχιακὰ”, non rappresentando una regola del diritto bizantino, ma solo consuetudini locali. Harmenopulos nomina due città — Caesarea ed Ascalon — nelle quali vigevano queste consuetudini. La seconda è una città siriana e le consuetudini là vigenti hanno il contenuto medesimo delle disposizioni del Libro siro-romano: che, cioè, il proprietario del piano superiore concorre per la metà nelle spese di restauro del piano inferiore (cf. P a p u l i a s, *Sav. Z.* 27, 364 ss);

b) nel L. 113 (cf. L. 39 b); R I 19 — 20; II 27 — 8, specialmente S a c h a u, *Syr. röm. Rechtsbuch* 209) si tratta di una compra „καλή αἰρέσει”. Questa compra è menzionata: dal Siro Papiniano D 21, 1, 54 (lib. IV resp.): „*actioni redhibitoriae non est locus, si mancipium bonis condicionibus emptum fuerit, quod ante non fuerat*”; Lond. II 229 — P. M e y e r, *Jur. Pap.* N° 37 (166 d. C.) (Seleucia, Pieriae) (cf. il mio art. *Journal of jur. pap.* III 50) V, 16 „*tradedisse ei mancipium s(supra) s(criptum) Eutychen bonis condicionibus*”; e dal BGU 316 — M. Chr. 271 (359 d.C.) (Ascalon) (v. 5) ἐπρίατο καλή αἰρέσει cf. la mia *Gesch. d. Rez. d. röm. Privatr. in Ägypten* (Studi Bonfante I 396). — Su simili compere cf. B e l l i n g e r - W e l l e s, *A contract of sale from Edessa in Oshroene* 107<sub>ss</sub> (repr. *Yale classical studies* vol. V (1935), 95 ff). Il concetto „*bonis condicionibus emere*” è dunque ben conosciuto nel diritto provinciale siriano; lo troviamo pure in Egitto nel VI sec. D.C.; cf. p.e. *Cair Masp.* 67, 120 — 5 „καλή και πιστή αἰρέσει”; Par 21 c) 18 (559 d.C.) καλή πίστει και αἰρέσει.

<sup>3</sup> Sulla storia del dominio romano in Siria cf. M o m m s e n, *Das Weltreich der Cäsaren* 305 ss.

<sup>4</sup> L. 73, 74; P. 31, 32; Ar. 37, 38, 79, 118; Arm. 32, 33; R I 26; II 37, 38, 79; III 73, 74.

pera<sup>75</sup>. Egualmente il sc. Claudianum appare con una serie di modificazioni<sup>6</sup>. Mentre questo in ogni legame fra donne e servi, dà alle donne, dopo precedente avviso, la prospettiva di perdere la libertà, sopravviene qui questo modo di denuncia solo quando la donna ha trattenuto il servo presso di sè. Però se essa è entrata in casa del servo, sono da distinguere, secondo il L. 48, due possibilità: a) se essa diviene moglie del servo ed abita con lui nella casa del suo padrone, cade, *ipso iure* (con i figli che nasceranno) in schiavitù; b) se invece „essa stessa non si scrive in schiavitù e desidera andarsene”, allora rimane libera, ma i figli nati nel concubinato diventano servi. La disposizione del Libro siro-romano, per il caso che la donna abiti con il servo, costituisce non un attenuamento, ma un aggravamento della legge di denuncia, mentre le conseguenze legali intervengono *ipso iure*, anche senza la denuncia<sup>7</sup>. Inoltre troviamo delle disposizioni, la cui origine non è molto chiara: cioè, chi accoglie un servo altrui fuggitivo con intenzione di ricettare può essere preteso dal proprietario come servo<sup>8</sup>. Nello stesso modo viene trattato il ricòvero di coloni e l'accoglienza di uomini a cavallo altrui<sup>9</sup>. Servo diventa infine il trovatello, se chi lo alleva così stabilisce<sup>10</sup>.

II. — La dottrina dell' *infamia* non presenta notevoli deviazioni dal diritto della città<sup>11</sup>. Come infami vengono segnalati tutti quelli che prestano servizio nel θεάτρων, ἵππικὰ, *stadium*, inoltre

<sup>5</sup> cf. Bruns, *Syr. röm. Rechtsbuch* 235. Si tratta senza dubbio del pagamento di un debito per alimenti a mezzo di vendita in schiavitù.

<sup>6</sup> L. 48; P. 58, 59; Ar. 74; Arm. 74, 75; RI 71; II 75 art. 2; III 48 art. 2. Su tres παραγγελίας in L. 48 cf. Furlani, *Fontes*, Pars II p. 773 nota 4.

<sup>7</sup> cf. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht* 366 ss; Müller, *Syr. Rb. u. Hammurabi* 52; Mitteis, *Sav. Z.* 25, 296 ss. Nallino, *Ancora il Libro Siro-romano di diritto e Barhebreo* 82 (*Riv. di stud. or.* (X), (1923) [vede van Prang, *Droit matrimonial assyro-babylonien* 61 ss; 63 ss].

<sup>8</sup> L. 49; Par. 28 a); Ar. 30; Arm. 24; RI 23; II 31 cf. San-Nicolò, *Beiträge zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschr. Rechtsquellen* 218 ss; Partsch, *Sav. Z.* 28, 425 che si riferisce alla *Lex Visigothorum*.

<sup>9</sup> L. 50; P. 28 b); Arm. 25; Ar. 31; RII 31; III 50.

<sup>10</sup> Ar. 130; Arm. 129; RI 48; II 133; III 92 cf. Mitteis, *Über drei neue Handschriften des syr. röm. Rb.* 57 e la mia dissertazione in *Sav. Z.* 46, 72 Anm. 2 [adde il mio *The Law of Gr. Rom. Egypt* I 55 note 30, 31].

<sup>11</sup> L. 9 art. 2; R II 5 art. 3; cf. Bruns l. c. 109; Nallino, *Apokeryxis e diseredazione nel „Libro siro-romano”* 731/2 (*R. Acc. d. Lincei Ser. VI vol. I fasc. 9 — 10* (1925); *Il diritto musulmano nel Nomocanone siriano cristiano di Barhebreo* 574 (*Riv. d. Studi orient.* IX); Furlani, l. c. 764 nota 1.

μίμοι, ἡνίοχοι, *viarii*, *meretrices*, uomini e donne accusati di adulterio, donne che si uniscono in un nuovo matrimonio durante il periodo di lutto<sup>12</sup> ed infine coloro che vengono meno ad una transazione confermata con giuramento<sup>13</sup>. Le conseguenze dell'infamia elencate nel libro, riguardano tutte il solo diritto pubblico<sup>14</sup>.

III. — Un altro quadro ci mostra la formazione della *patria potestas*. Il concetto della *patria potestas* fu accolto dal Libro siro-romano<sup>15</sup>; però accanto ad esso sopravvive il concetto popolare della patria potestà intesa come tutela<sup>16</sup>. A questo dualismo di concetti corrisponde un dualismo nel giudizio sulla capacità patrimoniale del figlio. Da una parte il libro siro-romano riporta la regola giuridica romana di incapacità patrimoniale<sup>17</sup>; d'altra parte esprime l'opinione del diritto popolare sulla sua capacità patrimoniale<sup>18</sup>. Così, per esempio, insegna che il figlio in potestà può acquistare tanto doni quanto legati ed eredità, anche da un estraneo<sup>19</sup>. La *patria potestas* sorge con l'arrogazione o l'adozione<sup>20</sup>. La prima deve effettuarsi davanti al giudice, la seconda davanti all' ἡγεμῶν; entrambe con protocollo obbligatorio per tutte e due le parti; i documenti però non sono validi senza l'intervento del giudice e del re<sup>21</sup>. Un dualismo si manifesta pure nei motivi per cui cessa la *patria potestas*; accanto alla emancipazione romana<sup>22</sup> e all'estinzione a causa di nomina a vescovo<sup>23</sup>, conosce il Libro „*Apokeryxis*” del diritto popolare<sup>24</sup>. L'emancipazione romana

<sup>12</sup> L. 16; P. 55; Ar. 66; Arm. 66; RI 36; II 67, 68; cf. Nallino, *Diritto* 576.

<sup>13</sup> L. 47, 85; P. 71; Ar. 97; Arm. 96; R. II 98, 129. cf. Nallino, *Diritto* 576 n. 3; Furlani l. c. 772 nota 6.

<sup>14</sup> L. 17; P. 56; Ar. 67; Arm. 68; R. II 68; III 17; cf. Bruns l. c. 193; Nallino, *Diritto* 576.

<sup>15</sup> L. 40, 44, 87; P. 69; Ar. 92, 94; Arm. 92 — 94; R. I 61 art. 1; R. II 93, 95, 131; III 40, 44, 82.

<sup>16</sup> cf. la mia diss. *Sav. Z.* 37, 209<sub>6</sub>.

<sup>17</sup> L. 2; P. 2, 81; Ar. 1; Arm. 3, 147; R. II 16, 157; III 2.

<sup>18</sup> L. 24; P. 8; Ar. 9 cf. Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht* 210; Bruns l. c. 198.

<sup>19</sup> L. 54; Ar. 100; Arm. 99; R. II, 101; cf. Mitteis l. c. 211.

<sup>20</sup> L. 52; Ar. 99; Arm. 98; R. II, 100; III, 52 cf. Bergman, *Beiträge zum röm. Adoptionsrecht* 11; [adde il mio *Law* I 103].

<sup>21</sup> cf. Bruns l. c. 222.

<sup>22</sup> L. 3, 40, 42, 72; R. I, 61 art. 2, 62, 63; II 94; 103 art. 3; III 42, 72; cf. Mitteis, l. c. 211, 216.

<sup>23</sup> L. 117; P. 83; Ar. 49; Arm. 42; R. II 49 art. 2; III 118 cf. Bruns l. c. 284.

<sup>24</sup> L. 58; P. 72; Ar. 102; Arm. 101; R. I 63; II 103; III 58 cf. Albertoni, *L'apokeryxis* 95 ss; Nallino, *Apokeryxis e diseredazione* 712 ss.

appare con l'aggiunta del diritto popolare, che richiede per la sua validità un'attestazione scritta di libertà<sup>25</sup>. Le conseguenze di questa sono però esposte secondo l'antico *ius civile*, con completa omissione del diritto pretorio<sup>26</sup>. E l'„*Apokeryxis*” vuole che essa non si applichi al figlio adottivo e al proprio figlio senza una giusta causa<sup>27</sup>.

IV. — Qualche modificazione singolare si riscontra nel diritto di tutela. Il libro parla, per vero, di tutela e curatela, ma le tratta come istituti del tutto identici<sup>28</sup>. All'esercizio della tutela legittima vengono chiamati fratelli, zii e nipoti delle persone sulle quali deve essere esercitata la tutela, ma non i lontani parenti. Tra i figli del defunto esercitano la tutela — come il libro spiega — i maggiorenni; tra i fratelli e i nipoti la legge designa uno di essi come tutore<sup>29</sup>. Degno di rilievo è che secondo la L. 6 la tutela spetta sempre all'avo materno, mentre, secondo P. 3 b), ciò accade solo nel presupposto che l'avo paterno non vive più<sup>30</sup>. In mancanza di congiunti in linea maschile (agnati) la tutela viene trasferita subsidiariamente alla madre<sup>31</sup>.

Circa la tutela testamentaria è specialmente da notare la disposizione che si trova nel L. 90 secondo la quale la madre e rispettivamente la nonna possono nominare un tutore per i figli o i nipoti, che si trovano sotto tutela o curatela, ma solo nel caso che li istituiscano eredi del patrimonio che ad essi lasciano<sup>32</sup>.

La descrizione della nomina giudiziaria di tutori corrisponde ai principi romani<sup>33</sup>. È da notarsi che il funzionario deve risarcire i tutori da lui nominati secondo l'entità del patrimonio<sup>34</sup>.

<sup>25</sup> L. 3; P. 23; Ar. 21; Arm. 15; R. II 21 cf. Mitteis l. c. 216/7.

<sup>26</sup> cf. Bruns l. c. 183/4.

<sup>27</sup> L. 58 cf. Mitteis l. c. 213 ff; R. I 63; II 103; Nallino, *Apokeryxis e diseredazione* 712.

<sup>28</sup> cf. Mitteis l. c. 218; de Francischi, Ἐπίτροπος καὶ κούρατωρ nel libro *siro-romano* (Saggi romanistici p. 41 ss.). [Adde *Law* I 136].

<sup>29</sup> L. 7; P. 3c; Ar. 3; Arm. 5; R. I 3; II, 4; III, 7 cf. Mitteis, *Drei neue Handschriften* 53.

<sup>30</sup> R. I, 3 art. 1; II, 3; III, 6.

<sup>31</sup> L. 8; P. 3 d); Ar. 3; Arm. 5; R. I, 4 art. 1; II, 4 art. 5; III, 8 art. 1 cf. Mitteis, *Handschriften* 54 [adde *Law* I 116].

<sup>32</sup> P. 60 b); Ar. 80; Arm. 79; R. I 74; II, 80; III 90 art. 2 cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 434.

<sup>33</sup> L. 8; P. 3 d); Ar. 3; Arm. 5; R. I, 4 art. 2; II, 4 art. 6; III, 8 art. 2 [adde *Law* I 121].

<sup>34</sup> L. 8 art. 2; R. II 4 art. 6.

Non altrimenti si presentano le disposizioni sulle *excusationes voluntariae et necessariae*<sup>35</sup>, sulla rinuncia del tutore e<sup>36</sup> sulla alienazione dei beni pupillari<sup>37</sup>.

Le disposizioni sull'obbligo di cauzione e sull'inventario differiscono sotto certi aspetti dalle disposizioni del diritto della città. Dalla cauzione vengono dispensati non soltanto i tutori testamentari, ma pure i legittimi, eccettuato l'avo materno; ed ai fratelli viene imposto — come ai tutori legittimi — esclusivamente di fare l'inventario<sup>38</sup>.

È caratteristico pure che la *cura minorum* subentra senz'altro immediatamente col finire della tutela<sup>39</sup>. Tenuto conto della universalità di questa, si spiega anche come fosse richiesta semplicemente la maggiore età per la capacità di tutela e curatela<sup>40</sup>. Il curatore ha diritto al rimborso delle spese per l'allevamento degli orfani<sup>41</sup>.

Strettamente, però, viene osservato il diritto romano per quanto riguarda la posizione del servo nel diritto patrimoniale. Il servo non può possedere un patrimonio. Se conclude un affare il profitto spetta al padrone<sup>42</sup>. Nè può essere suo mandatario, amministratore di beni ed esecutore testamentario<sup>43</sup>. Al servo manca la capacità di agire in giudizio<sup>44</sup>.

Diversamente nel campo del *diritto matrimoniale*. È un noto principio del diritto romano che un servo non può unirsi in ma-

<sup>35</sup> L. 11, 32, 116; P. 12; Ar. 14, 91; Arm. 91, 138; R. I 9; II 14, 92; III, 11, 32.

<sup>36</sup> R. II 102; Ar. 101; Arm. 100 cf. Mitteis, *Handschriften* 58.

<sup>37</sup> L. 19; P. 6; Ar. 7; R. I, 6; II, 7; III, 19; cf. Bruns l. c. 194/5; cf. Furlani, l. c. 766 note 4.

<sup>38</sup> L. 7; P. 3c); Ar. 3; Arm. 5; R. I, 3, 4; II 3, 4; III, 6, 7, 8 cf. Bruns l. c. 187.

<sup>39</sup> L. 5; P. 3a); Ar. 2; Arm. 4; R. I, 2; R. II, 2; cf. Bruns, l. c. 185; anche Oxy. 888 (287 d. C.) e la mia *Gesch. d. Rez. d. röm. Privatrechts in Ägypten* (Studi Bonfante I, 411<sub>322</sub>) [adde *Law* I 134/5].

<sup>40</sup> L. 7 v. sopra nota 38; cf. Solazzi, *Curator impuberis* 45<sub>11</sub>; de Francisci, *Saggi romanistici* 21.

<sup>41</sup> Arm. 141; R. II 152 cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 438.

<sup>42</sup> L. 53; P. 22; Ar. 33; Arm. 27; R. I 24; II 33; III 53.

<sup>43</sup> L. 30; P. 11; Ar. 12; R. I, 8; II, 12; III, 30; cf. Mitteis, *Handschriften* 54/55; anche il mio *Röm. Privatrecht zur Zeit Diokletians* 225 nota 5; *Sav. Z.* 50, 159; 160.

<sup>44</sup> L. 41; P. 27; Ar. 29; Arm. 23; R. I, 21; II, 29; III 41 ff. il mio *Privatrecht* p. 225 nota 4; *Sav. Z.* 50, 163; [adde *Law* I 171].

trimonio con una libera. Il Libro siro-romano espone, sotto l'influsso del diritto popolare, la tesi opposta<sup>45</sup>.

Un miscuglio simile di diritto romano e di diritto popolare troviamo nella manomissione. Questa può aver luogo anzitutto con un testamento valido, per mezzo di una semplice dichiarazione<sup>46</sup>; è sottoposta dunque alle restrizioni della *lex Fufia Caninia*, ma è ammissibile solo se il manumissor non abbia figli<sup>47</sup>. Pari ad essa è la manomissione mediante la nomina a tutore dei figli, fatta nel testamento<sup>48</sup>. La manomissione può inoltre effettuarsi *inter vivos*, *inter amicos*,<sup>49</sup> *in ecclesia*<sup>50</sup> e per mezzo di un atto scritto<sup>51</sup>. In relazione al *peculium* vale la regola greca che anche alla manomissione fra i vivi occorre una formale *concessio peculii*, perchè in caso contrario gli eredi del testatore, se questi non lo faccia, hanno diritto di reclamare il *peculium*<sup>52</sup>. Un'altra particolarità in questo campo offre l'ammissibilità della manomissione sotto *παραμονή*, largamente diffusa nell'ambito del diritto greco<sup>53</sup>. Inoltre vale pu-

<sup>45</sup> P. 33; Ar. 42; Arm. 37 cf. Bruns l. c. 294; R. I 29; II, 42; anche Nallino, *Ancora il libro siro-romano* 85<sub>9</sub>; per Egitto la mia diss. *Sav. Z.* 50, 161 [adde *Law I* 69].

<sup>46</sup> L. 33; P. 13; Ar. 15; R. I 10; II, 15; III, 33.

<sup>47</sup> cf. Mitteis, *Reichsrecht* 338; Nallino, *Di alcuni passi del libro siro-romano concernenti le successioni* (R. Acc. naz. dei Lincei. Rend. d. Cl. di Sc. mor. stor. e fil. ser. VI vol. 1 fasc. 11 — 12 (1925) 45, 46, 47, 48).

<sup>48</sup> L. 34; P. 14; Ar. 16; R. I, 11; II, 16 cf. Bruns, l. c. 203; Mitteis, *Reichsrecht* 218.

<sup>49</sup> L. 21; P. 24 b), 34; Ar. 23, 24, 43; Arm. 17, 18; R. I, 18, II 23 — 24 cf. Bruns l. c. 195.

<sup>50</sup> V. i medesimi testi citati nella nota precedente cf. Bruns l. c. 196; Mitteis, *Reichsrecht* 375. [adde *Law I* 75<sub>159</sub>].

<sup>51</sup> L. 21; R. I, 18; II, 24, „Wenn ein Mann, der einen Sklaven freilässt, schriftlich verfügt, das auch sein Peculium freigelassen werde“; cf. sulla *manumissio* per mezzo di un atto scritto, la mia dissertazione *Sav. Z.* 50, 146 [adde *Law I* 75].

<sup>52</sup> L. 21; P. 24 b), 34; Ar. 23, 24, 43; Arm. 17, 18; R. I, 18; II, 24; III, 21 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 381 e le mie dissertazioni: *Le droit local dans les Digesta et responsa di Cervidius Scaevola* 46 (Bull. de l'Acad. Pol. d. Sc. et d. Lettres 1919-20); *Rezeption d. röm. Privatrechts* 406 (Studi Bonfante I).

<sup>53</sup> P. 30 b); R. II 35 cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 427; [v. su *παραμονή* gli studi di Westermann, *Slavery and the Elements of Freedom in Ancient Greece* (Reprint from the Bull. of the Polish Institute of Arts and Sciences 1943); *Between Slavery and Freedom*. [Repr. from the American Historical Review vol. I N° 2 (1945)]; *The Paramone as general Service contract* (Journ. of jur. pap. II (1948) ff. 51 — 66); vede anche la mia diss. *Journal of jur pap.* V, 123ss.].



re il principio romano che consente la revoca della manomissione per causa d'ingratitude<sup>54</sup>.

V. P. 75 tratta di un padre che alleva un figlio, senza esserne tutore. È messa in campo la questione se si può esigere da lui il pagamento dei debiti prima che i pupilli abbiano raggiunta l'età richiesta dalla legge. Ciò viene negato, ed inoltre viene riportata la regola di diritto popolare, secondo la quale è permesso al creditore l'uso in anticresi del patrimonio dei pupilli, pignorato a mezzo di un *χάρτης* fino alla loro maggiore età<sup>55</sup>.

VI. — Mentre nella formazione del diritto tutelare sono generalmente sostenuti, con più o meno importanti modificazioni, i principi romani della città, *il diritto matrimoniale* costituisce quel campo, nel quale il diritto popolare esercitò una vasta influenza. Il libro distingue due specie di matrimonio: uno che viene contratto con *dos* e *donatio* ed appositi documenti, un altro che viene concluso con *παρηρησία* e con solenne *deductio in domum*<sup>56</sup>. Per la promessa di matrimonio di una donna minore è sufficiente il consenso del curatore<sup>57</sup>. Nella ipotesi che il fidanzato muoia, si distingue se abbia, o no, baciato la promessa sposa: nel primo caso la fidanzata deve consegnare la metà dei regali ricevuti dal fidanzato agli eredi di lui<sup>58</sup>; P. 46 contiene inoltre disposizioni di Costantino e Leone sull'*arrha sponsalicia* e sui doni nuziali nel caso di infondato ritiro di una promessa di matrimonio<sup>59</sup>. È proibito

<sup>54</sup> L. 23; P. 25; Ar. 25; Arm. 19; R. I 17; II 25; III, 23. cf. Bruns l. c. 197.

<sup>55</sup> P. 78; Arm. 144; R. II 154 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 428/9; Sachau, *Syrische Rechtsbücher* I 298/9; Nallino, *παρηρησία e nozze senza scrittura nel Libro siro-romano di diritto* 78; (Riv. d. stud. or. X); Manigk, *Gläubigerbefriedigung durch Nutzung* 12, 18, 74.

<sup>56</sup> L. 35, 36, 93; P. 15, 41 b); Ar. 17, 52; Arm. 52; R. II 52; III 94 cf. Brasloff, *Zur Kenntnis des Volksrechts* 70 ss; Müller, *Syr. röm. Rb.* 46; Partsch, *Sav. Z.* 30, 388 ss; Nallino, *παρηρησία e nozze* 58; Collinet, *Études* 30; Erhard, *Symb. Frib.* 80 ss; C. Bradford-Welles, *Papyri und Altertumswissenschaft* 393 (Münch. Beitr. XIX) cf. anche Neubauer, *Eheschliessung im talm. Recht.* 241 ss. cf. su molti popoli dell'art. L. 93, Nallino l. c. qui pensa che per i „molti popoli sono da intendere i Copti d'Egitto e gli Armeni” cf. Furlani, *Stud. e doc.* V, 2 p. 429.

<sup>57</sup> L. 88; P. 47; Ar. 58; Arm. 59; R. II 59, cf. Bruns l. c. 258; Solazzi, *Le nozze delle minorene* 750 ff, 763 ff.

<sup>58</sup> L. 91; P. 45; Ar. 55; Arm. 57; R. I 32; II, 56; III 91 art. 3 cf. Volterra, *Studi sull'arrha spons.* III (1930) 48, 54 ss, 92/3.

<sup>59</sup> Ar. 56; Arm. 58; R. I 33; II 57 cf. Bruns, l. c. 296/7.

il matrimonio con la cognata, sia essa moglie del fratello (levirato) o sorella della moglie<sup>60</sup>; la dispensa è ammissibile. È proibito pure il matrimonio fra zio e nipote, fra zia e nipote, con la matrigna e con la concubina del padre<sup>61</sup>. Una donna rapita o costretta al matrimonio può sfuggire al rapitore e chiedergli risarcimento a causa di ignominia<sup>62</sup>. Per le ragioni di divorzio vige la legge di Teodosio II e di Valentiniano II (C.5.17.8)<sup>63</sup>. In quanto al rapporto fra *dos* e *donatio ante nuptias*, quest'ultima nei paesi dell' Oriente, ai quali appartiene la Siria, ammonta, alla metà della dote<sup>64</sup>, diversamente che nei paesi dell'Occidente, dove ammonta ad una somma eguale alla dote. Riguardo alla dote si legge che il padre, che l'ha promessa, deve sborsarla il terzo giorno dopo le nozze; se non adempie interamente, deve rilasciare per iscritto una obbligazione, contenente la data fissata per il pagamento del rimanente; da parte sua anche il marito rilascia uno scritto nel quale attesta di aver ricevuto la dote promessa; l'azione del marito per il pagamento della dote decade entro cinque anni<sup>65</sup>. La dote è garantita con un'ipoteca generale sul patrimonio del marito<sup>66</sup>; essa rimane proprietà della moglie<sup>67</sup> e durante il matrimonio può essere aumentata dai beni acquistati per eredità<sup>68</sup>.

Rispetto alla restituzione della dote dopo lo scioglimento del matrimonio, il Libro siro-romano riporta due leggi, che hanno riformato il regime matrimoniale dei beni: la legge dell'imperatore

<sup>60</sup> L. 108; P. 42; Ar. 53; Arm. 54; R. I 56 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 223; Bruns l. c. 279; Weiss, Sav. Z. 29, 367/8. [sul levirato cf. la letteratura cit. dal Wilanowski, *Journal of juristic pap.* IV 272<sub>41</sub>; Van Praag, *Droit matrimonial assyro-babylonien* (1945) p. 115 ff; E. Neufeld, *The Hittite Laws* (1951), 191 ss, *Ancient Hebrew Marriage Laws* 23 ff].

<sup>61</sup> L. 109; P. 43; Ar. 53; Arm. 55; R. I 56; II, 54.

<sup>62</sup> P. 62 b); Ar. 83; Arm. 83 — 4; R. II 85 art. 3 — 4, cf. Bruns l. c. 297.

<sup>63</sup> P. 64, 65; R. I 40; II 85 a), 87, 88 cf. Bruns l. c. 297; Partsch, Sav. Z. 28, 426; Mitteis, *Handschriften* 58.

<sup>64</sup> P. 40; Ar. 51; Arm. 45 cf. Bruns l. c. 295; Mitteis, *Reichsrecht* 293; Collinet, *Études* 146 fs.; Gulak, *Études de papyrologie* I 101 ff.

<sup>65</sup> L. 126; P. 46 b); Ar. 57; R. II 58, cf. su tali obbligazioni, Schwarz, *Die öffentliche und private Urkunde im röm. Ägypten* 83, 88, 112, 141/4.

<sup>66</sup> L. 111; R. I 51 b); II 140 cf. Weiss, *Pfandr. Unters.* 118.

<sup>67</sup> L. 31; 67; P. 57; Ar. 72, 76 — 77; Arm. 77 — 78; R. I 69; II 73, 77 cf. Pringsheim, *Kauf mit fremdem Geld* 120 nota 1.

<sup>68</sup> L. 13; P. 52; Ar. 63; Arm. 64; R. II 64 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 436 ss; Pringsheim l. c. 120.

Teodosio II e dell'imperatore Leone<sup>69</sup>. L. 123 tratta degli oggetti da restituire e riporta la regola di diritto popolare, secondo la quale i frutti dotali dell'ultimo anno devono essere divisi a metà fra marito e moglie<sup>70</sup>. Particolare è la disposizione che la moglie di uno dichiarato morto può maritarsi nuovamente, dopo sette anni<sup>71</sup>.

In tutto romane sono le disposizioni relative ai diritti dei coniugi. Ciò vale per le donazioni compiute fra di loro<sup>72</sup>, per l'intercessio della moglie<sup>73</sup>, per l'amministrazione dei beni parafernali ad opera del marito<sup>74</sup> e per il *ius liberorum*<sup>75</sup>. Entrano nel dominio del diritto popolare le disposizioni che regolano la questione se il marito può comprare oggetti per conto della moglie e, viceversa, se la moglie può comprarne per conto del marito<sup>76</sup>. Ci sono tre casi da distinguere: a) il marito compra in nome della sua giovane moglie, che sposando era vergine; la compera è nulla: b) la moglie, dopo la conclusione del matrimonio, ricevette un'eredità e, col denaro da questa proveniente, il marito fece acquisti a nome di essa: la compera è valida; c) il marito sposò una vedova, fece acquisti a nome di essa e le diede le cose in possesso: la donna acquista la proprietà.

VII. — Nel diritto di proprietà si incontrano più elementi di diritto popolare, che di diritto romano. La proprietà passa all'acquirente con la consegna del documento<sup>77</sup>. È ammessa la proprietà per piani di un edificio<sup>78</sup>. Per quanto riguarda il rinveni-

<sup>69</sup> L. 29, 114; Ar. 85; Arm. 81 cf. Bruns l. c. 200; Mitteis, *Reichsrecht* 248; Partsch, *Sav. Z.* 28, 426. [cf. E. Neufeld, *Ancient Hebrew Marriage Laws* 184].

<sup>70</sup> L. 123; P. 63; Ar. 90; Arm. 90; R. I 39, 43; II 91 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 241; Nallino, *Di alcuni passi del „Libro siro-romano“* 67.

<sup>71</sup> R. I 64 v. su ciò Mitteis, *Handschriften* 46; Levy, *Verschollenheit und Ehe in antiken Rechten* 182 (Gedächtnisschrift für Seckel).

<sup>72</sup> L. 14; P. 53; Ar. 64; Arm. 64; R. II 65; III 14 cf. Bruns., l. c. 191; Müller, *Syr. Rb. und Hammurabi* 45; Mitteis, *Sav. Z.* 15, 289; Pringsheim, *Kauf* 118<sub>2</sub>.

<sup>73</sup> L. 55 cf. Bruns l. c. 225.

<sup>74</sup> L. 31; 67; P. 57; Ar. 72, 13; R. I 69; II 73, 77; III 31 art. 1.

<sup>75</sup> L. 10; P. 51; Ar. 62; R. II 63 cf. Bruns l. c. 190.

<sup>76</sup> L. 43; P. 48, 49; Ar. 60; Arm. 61; R. II 60, 61 cf. Pringsheim l. c. 118, 119; Nallino, *παρησία e nozze* 74 ff.

<sup>77</sup> L. 69; Ar. 112; Arm. 111; R. II 112; sulla *traditio chartae* cf. la mia *Rezeption* 439/40 (*Studi Bonfante* I).

<sup>78</sup> L. 98; Arm. 132; R. I 50; II 136; III 99 cf. Pineles, *Grünh. Z.* 30, 768; Pappulias, *Sav. Z.* 24, 461; 27, 363; per l'Egitto Weiss, *Arch. f. Pap.* IV, 334; la mia *Rezeption* 438 (*St. Bonfante* I) [adde: *Law* I 181].

mento di un oggetto, vale la norma seguente: chi l'ha oltrepassato senza notarlo, non l'acquista; tutti quelli che, senza raggiungerlo, l'hanno tuttavia notato, devono dividerlo fra di loro<sup>79</sup>.

La donazione di una cosa con riserva di usufrutto<sup>80</sup> e la *longi temporis praescriptio*<sup>81</sup>, vengono regolate secondo il diritto romano antegustiniano.

VIII. — Un quadro simile mostra il *diritto di pegno*. Dall'ipoteca generale<sup>82</sup> sono esclusi i cosiddetti „*boves aratorii*”<sup>83</sup>. Il pignoramento ad opera di un privato è permesso soltanto sulla base di documenti esecutivi<sup>84</sup>; altrimenti è proibito con „*poena tripli*”<sup>85</sup>. L'anticresi di un pegno appare, al contrario del diritto romano,

<sup>79</sup> R. I 55 c), II 148 Wenn zwei Menschen oder mehr auf der Strasse gehen und der vorderste von ihnen etwas findet, Gold oder Eisen oder Bronze oder ein Gewand oder irgend etwas anderes, so soll es allen, die bei ihm waren, mitgehören, und der Finder ist (nur) wie einer von ihnen. Wenn aber der mittlere es gefunden hat, soll es ihm gehören und denen, die hinter ihm gingen, während der vordere nichts davon bekommt. Wenn schliesslich der Zuletztgehende es gefunden hat, gehört es ihm allein.

Si tratta in questo passa del s. c. κοινὸς Ἐρμῆς a la regola qui espressa si trova in Seneca Epist. 119 e nei posteriori secoli nel Nov. 79 del. Imp. Leo il Philosopho (c.d. Migne, Patrologia vol. VII p. 575) cf. la mia dissertazione in Sav. Z. 46, 76 ss.

<sup>80</sup> L. 69; Ar. 112; Arm. 111; R. II 112.

<sup>81</sup> L. 66, 107; P. 76a, 77; Ar. 45, 48; Arm. 39, 53; R. I 30; II 45; 48 cf. Brun s l. c. 278/9; 321; 359 ss. Partsch, *Longi temporis praescriptio* 4<sub>5</sub>; 6; 64; 164 [adde, W e n g e r, *Verschollene Kaiserkonstitutionen* 364 (S. A. Historisches Jahrbuch 1940); il mio *Law I* 184; 323].

<sup>82</sup> L. 111; Arm. 136; R. I 51b); II 140 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 430; Weiss, *Pfandr. Unters.* 118.

<sup>83</sup> L. 112; Arm. 137; R. II 141 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 551; Weiss, *Pfandr. Unters.* 60; Manigk, *Gläubigerbefriedigung durch Nutzung* 77.

<sup>84</sup> L. 97; P. 78; Arm. 111; R. II 135 cf. Mitteis, *Reichsrecht* 426.

<sup>85</sup> Sulla poena tripli v. Petr. III 20, verso col. 2, v. 10 - 16 [vede, M. T. L e n g e r, *Chronique d'Egypte* 53 (1952) 223] ἐὰν δέ τις ἐπιδανείζωσιν [...] ἐνω.ει...ς εἰσπραχθῆσονται τρίπλουν· οἱ γὰρ σ[ταθ]μοί ε[ισ] βασιλικοί; l'editto del prefetto Tiberius Alexander N° 4, 59 (The Metropolitan Museum of Art, *The Temple of Hibis in El Khargeh Oasis part II Greek Inscriptions* vol. XIV 1939): ἐὰν δέ τις ἐξελεγθῆι ψευσάμ[ενος αὐτῆν] [τὸ καθέ]κτον τριπλάσι[ο]ν ἀποδώσει e D i t t e n b e r g e r OGIS il suo commentario ad N° 669, 59 nota „qui mendaciis et machinationibus efficere conebantur ut agricolae non pro vera Nili inundatione vectigalia penderent, tantis malis terram affecisse existimabantur, ut hic non sufficeret poena dupli, quae ob alia delicta infligebatur, sed triplum pendendum esse”; cf. su poena tripli nei papiri il mio *Law I* 337 note 72.

nella forma di una pura anticresi legale di interessi<sup>86</sup>; d'altra parte, però, il Libro siro-romano conosce la regola dell'ulteriore valutazione dei frutti a sconto del debito, come pure la fissazione di un'hiperocha<sup>87</sup>. La valutazione dell'uso di un armento<sup>88</sup> ricorda i *pacta antichretica* egiziani stipulati con la clausola ἀντὶ τόκων καὶ δεόντων τροφῶν ἱματισμοῦ con i quali il creditore assume l'impegno per l'oggetto e si garantisce per essi con l'uso. In quanto però alle norme relative alla vendita del pegno<sup>89</sup> e specialmente al divieto di compera del pegno da parte del creditore,<sup>90</sup> vediamo prevalere il diritto romano.

IX. — Molto interessanti sono le relazioni tra il diritto romano e il popolare nel campo delle *obbligazioni*. La parte principale delle disposizioni che appartengono a questo è romana; così le disposizioni sull'esazione dei crediti prima della scadenza del termine<sup>91</sup>, sulla ripartizione dell'attivo e del passivo nella società<sup>92</sup>, sul massimo d'interessi nel prestito di denaro<sup>93</sup>, sul mandato<sup>94</sup>, sulla divisione<sup>95</sup>, sulla rappresentanza diretta<sup>96</sup>, sui cosiddetti affratellamenti<sup>97</sup>, sulla responsabilità dei membri della famiglia<sup>98</sup>, sulla do-

<sup>86</sup> cf. R. I 51; R. III 100; Arm. 133; L. 99 cf. Manigk, *Gläubigerbefriedigung durch Nutzung* 70.

<sup>87</sup> P. 78; Arm. 144; R. II 154 cf. Manigk, l. c. 71 ff.

<sup>88</sup> L. 99; Arm. 133; R. I 51; II, 137 cf. Brassloff, *Sav. Z.* 25, 307; Manigk l. c. 72.

<sup>89</sup> L. 96, 124 art. 3; Arm. 130 art. 2; 134 art. 2; R. I 49 art. 3; II 134; R. III 100 art. 3 cf. Bruns l. c. 272.

<sup>90</sup> L. 65 art. 2; 96; Ar. 110; Arm. 108; R. II 110 cf. Bruns l. c. 230; 272; San-Nicolò *Sav. Z.* 25,425 [adde my *Law I*, 211<sub>37</sub>].

<sup>91</sup> L. 125; Arm. 140; R. I 52; II 145 cf; Bruns l. c. 291.

<sup>92</sup> Par. 82 art. 3 cf. Bruns l. c. 301.

<sup>93</sup> R. II 147 cf. Mitteis *Handschriften* 39, Nallino, *Il diritto musulmano* 551; Brassloff, *Sav. Z.* 25, 306/7.

<sup>94</sup> L. 30; 31; 59; 67; P. 11; 57; Ar. 12; 72, 13; 103; Arm. 102; R. I 8; 69; II 12; 13; 73; 77; 104 art. 1; 105; III 30; 31 art. 2; 59; 67; cf. Bruns l. c. 201/2; 227; Mitteis, *Handschr.* 58; Pringsheim l. c. 120/1.

<sup>95</sup> L. 47; 70; 85; P. 71; Ar. 97; 126; Arm. 96; 112; R. II 98; III 47; 70; sui contratti di divisione nei papiri v. Berger, *Strafklauseln* 179 ss; Kreller, *Erbr. Unt.* 77 ss; 89 ss. [adde il mio *Law. I* 305].

<sup>96</sup> L. 64; R. II 109 cf. Pringsheim l. c. 115/16; Partsch, *Sav. Z.* 28, 435.

<sup>97</sup> L. 86; R. I 47; II 130 cf. Koschaker, *Neue keilschriftliche Urkunden* 89; Friatriarchat 42,6; Volterra, *Bull. d'ist. d. dir. rom.* 41, 289; Nallino, *Intorno al divieto romano imperiale dell'affratellamento e ad alcuni paralleli arabi* 331 (Studi in on. Riccobono III),

<sup>98</sup> L. 59; R. II 104 cf. il mio *Röm. Privatrecht z. Z. Diokletians* 232.

nazione<sup>99</sup>, sui pacta<sup>100</sup> e sui *recepta stabulariorum*<sup>101</sup>. Accanto a queste troviamo disposizioni romane con una speciale sfumatura provinciale, come le disposizioni sulla responsabilità per fuga di servi nell'azione *redhibitoria*, che consegue dal fatto che il venditore consegni un fuggitivo al compratore e che la vendita sia stata fatta „*bonis condicionibus*”<sup>102</sup>. Tra esse rientra la disposizione che la *redhibitoria* ha luogo anche quando il servo è posseduto<sup>103</sup>. Altre disposizioni sono di carattere ellenistico, come per esempio, quelle che si basano sui principi greci della surrogazione a nome altrui nella compera, secondo le quali diventa proprietario della cosa quello dal cui patrimonio è uscito il prezzo<sup>104</sup>; inoltre la disposizione che parifica il mandatario col garante<sup>105</sup>; quelle sul prestito granario<sup>106</sup> e sulla responsabilità del depositario in caso di furto<sup>107</sup>. Sporadicamente appaiono pure disposizioni ellenistiche con sfumature romane. Nella versione londinese del Libro siro-romano si trova accanto al diritto greco popolare, che riconosce alla compera effetti giuridici solo se sia stata data la cappara, il diritto romano

<sup>99</sup> L. 22; P. 7; Ar. 8; R. I 7; II 25 cf. Bruns l. c. 197; sulla revoca della donazione v. Schwarz, *Urkunde* 224 s.; Pringsheim l. c. 117 s.; sulla perfezione della donazione L. 24; P. 8; Ar. 9; R. II, 9.

<sup>100</sup> L. 122; R. II 143; III, 123 cf. Ebedjesu p. 79 col. 2; p. 80 col. 1.

<sup>101</sup> Arm. 149; 150; R. II 149 cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 439.

<sup>102</sup> L. 39; 113; P. 19, 20; Ar. 27, 28; Arm. 21, 22; R. I 19, 20; II 27-28, 41. L'azione *redhibitoria* non ha luogo in caso della ἀπλή ὄνῃ cf. L. 113a) (Furlani l. c. 793) Si vero emerit vir servum vel ancillam κακῇ πράσει ἐλ ἀπλή ὄνῃ quod interpretatur *pactum malum et venditio simplex* cf. su *venditio simplaria* D 21, 1, 48, 8; Bruns l. c. 207; San-Nicolò, *Schlussklauseln* 224 nota; Manigk, *Krit. Vjschr.* L III (1915) p. 405; cf. anche la *venditio bovis* pubbl. dal Vollgraff, *Mnemosyne* XLV, 340 ff. e P. Meyer, *Z. f. vgl. Rw.* XXXIX, 258 ff; Cair. Preis. N° I (II cent p. C.) e Mitteis, *Sav. Z.* XXXVI, 348 ff; E. Weiss, *Sav. Z.* XXXVII, 172 nota 3; Rabel, *Römisches Privat-recht* 465.

<sup>103</sup> L. 39 cf. Bruns l. c. 310; cf. anche sul possesso presso la κακῇ πράσις: R. I 20; II 28, 41; R. III 114 art. 3.

<sup>104</sup> L. 43; 64; P. 48, 49; Ar. 60; 109; Arm. 61; 107; R. II 60; 61; 69 cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 435; Pringsheim, l. c. 115, 6; 118, 9; 199; Collinet, *Études* 101 ff.

<sup>105</sup> L. 101; Arm. 135; R. II 139, cf. Bortolucci, *Mandato di credito* 133 ss; la mia *Rezeption* 418 (Studi Bonfante I).

<sup>106</sup> P. 82 cf. Bruns l. c. 301; Brassloff, *Sav. Z.* 25, 307, sulla pratica egiziana: Berger, *Strafkl.* 107 ss.

<sup>107</sup> L. 127; Arm. 148; R. I 55 d) cf. Mitteis, *Handschriften* 45; Schulz, *Z. für vgl. Rw.* 40 (1922), 175 ss; Koschaker, *Hammurabi-Studien* 56<sub>4</sub>; 223.

che si fonda sul valore obbligatorio del consenso<sup>108</sup>. Secondo il Partsch<sup>109</sup> Lond. 38 considera gli effetti giuridici che si producono se il compratore diede la cappara, ma non offrì il resto del prezzo. Come nel diritto alessandrino<sup>110</sup>, si legge che il venditore può vendere l'oggetto a un terzo per la somma non pagata, mettendo nel documento al posto del primo compratore la sua ὑπογραφή con l'effetto che il diritto del primo compratore, acquistato con la consegna dell'arrha, si estingue. Certamente più provinciale, quantunque di provenienza difficile a stabilirsi, è la disposizione relativa al proprietario di un animale, il quale lo affidò in custodia ad un minorene, senza testimoni, e in un eventuale processo lo affermi con giuramento<sup>111</sup>.

X. — Nel diritto ereditario appare fondamentale il colore romano con una sfumatura di diritto popolare. Ciò si mostra anzitutto nel regolamento della testamenti factio activa e passiva<sup>112</sup>. Questa segue il diritto romano, ad eccezione della disposizione di istituire eredi dei figli nati in un matrimonio non redatto in iscritto<sup>113</sup> e di istituire eredi dei servi<sup>114</sup>. Riguardo ai primi ci vien detto che essi possono essere istituiti eredi insieme con i figli nati da un matrimonio fatto per iscritto, ma in questo caso non devono essere in-

<sup>108</sup> L. 38 cf. per la traduzione di questo passo: Mitteis, *Handschriften* 56; Partsch, *S. B. Heid. Ak. d. Wiss.* (1916, Abh. 10), 18 nota 1; Schupfer, *Le contrattazioni del libro di diritto Siriaco-Romano* 462 (Memorie d. R. Accad. dei Lincei Ser. V vol. XV fasc. V 1917); Nallino, *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali* 84 (Riv. di Stud. orient. IX, 1921); Carusi, *Diritto e filologia* 133; Pritsch, *Sav. Z.* 47, 447; Cornil, *Sav. Z.* 48, 75 ss.; Felgenträger, *Antikes Lösungsrecht* 85; Carusi, *Studi Bonfante* IV, 527. [vede s. arra nei papiri il mio *Law I* 309].

<sup>109</sup> I. c. vede nota 108.

<sup>110</sup> cf. Partsch, I. c. τοῖς δὲ [ἄνευ ἀρραβῶνος ἑωνη]μένοις μὴ κυρία ἔστω ἢ ὠνὴ μηδὲ ἢ προθεσμ[ία]. Ἐὰν δὲ τις τὸ λοιπὸν τῆς τιμῆς μὴ κομισθῆται, ὑπογραφέσθω πρὸ [τοῦ πριαμένου πρὸς τὸ] ὀφειλόμενον ἢ συνγραφὴν συνγραφέσθω κα[ὶ] [οὕτως πωλείτω (ο παρασέτω)] ἢ μὴ ἔστω αὐτῶι κομιδῆ.

<sup>111</sup> R. II, 149 cf. Partsch. *Sav. Z.* 28, 438.

<sup>112</sup> L. 2; 5, 18, 63; P. 2, 3a); 57a); 60a); Ar. 1; 2; 68; 75; Arm. 3, 4, 69, 76; R. I 2, 57b), 72; II 1b), 2, 69, 76 cf. Bruns I. c. 183; 194; 228; Voess, *Erbrecht u. die Erbanwörter* 47; ad L. 18 cf. Nallino, *Passi* 813 ff.

<sup>113</sup> L. 35, 36; P. 15 — 16; Ar. 18, 73; Arm. 73, 12; R. II 17 cf. Müller, *Syr. röm. Rb.* 46; Mitteis, *Sav. Z.* 25 290.

<sup>114</sup> L. 33; P. 13; Ar. 15; R. I, 10; II, 15 cf. Nallino, *Di alcuni passi del libro siro-romano concernenti le successioni* 46 [R. Ac. naz. d. Lincei ser. VI, vol. 1 fasc. 11 — 12 (1925)].

dicati dal testatore come propri figli, bensì solo come estranei; mentre se sono soli non possono nè essere indicati come propri figli, nè istituiti come estranei. In ordine a questi ultimi è da notare che possono essere istituiti eredi solo in mancanza di figli. Anche le regole sull'apertura di testamenti in città ed in campagna<sup>115</sup> e sull'annullamento di un testamento (*testamentum posterius imperfectum*)<sup>116</sup>, come sulla quarta *Falcidia*<sup>117</sup>, seguono le disposizioni del diritto imperiale. Lo stesso vale per i legati, ma con l'aggiunta particolare che il padrone non può lasciare un legato a un suo liberto, mentre può lasciarlo ai figli di un suo liberto, che gli sono nati da una serva<sup>118</sup>. Il famoso diritto ereditario *ab intestato* nel Libro siro-romano rispecchia l'antico diritto ereditario civile *ab intestato*<sup>119</sup>. Ma questo diritto subisce modifiche a causa della disposizione che i figli da un matrimonio non redatto per iscritto ereditano solo quando non fanno concorrenza ai figli nati da un matrimonio redatto per iscritto<sup>120</sup>. La disposizione del Libro secondo la quale anche al figlio diseredato viene garantita la quarta legittima<sup>121</sup>, rappresenta un compromesso tra il diritto romano e il greco, ove ad eccezione del fatto dell'*apokeryxis*, i propri figli non devono essere diseredati. Sulla *querela inofficiosi testamenti*<sup>122</sup>, sull'*aditio* e sul rifiuto di un'eredità<sup>123</sup> come sulla responsabilità dell'erede per i debiti<sup>124</sup>, valgono in generale le disposizioni romane. Un'eccezione porta la regola di diritto popolare secondo la quale i beni ereditari possono essere donati prima dell'*aditio hereditatis* e possono essere trasmessi in un altro modo<sup>125</sup>. Romane

<sup>115</sup> L. 94; 95 cf. Bruns l. c. 269.

<sup>116</sup> L. 45; P. 70; Ar. 95; Arm. 95; R. II 96; cf. Bruns l. c. 212/4; Mitteis, *Handschriften* 19; Nallino, l. c. 55.

<sup>117</sup> L. 27, 46; P. 9; Ar. 10, 96; Arm. 11; R. II 10, 97 cf. Bruns l. c. 199, 214; cf. Nallino, *Di alcuni passi* 835; 828 ff.

<sup>118</sup> L. 26; P. 26; Ar. 26; Arm. 20; R. II 26 cf. Bruns l. c. 199; cf. Furlani, l. c. 767 note 4 — 6.

<sup>119</sup> L. I cf. Nallino, *Di alcuni passi* etc. 25 ss.

<sup>120</sup> L. 35; 36; 93; R. II 18 art. 3; 52 art. 3; 74 art. 3.

<sup>121</sup> L. 9; P. 4; Ar. 4, 5; Arm. 6; R. I 5; II, 5 cf. Woess l. c. 271; Nallino, *Apokeryxis e diseredazione* 22 s.

<sup>122</sup> L. 57 cf. Bruns l. c. 225.

<sup>123</sup> L. 12; P. 5; Ar. 6; Arm. 7; R. II 127 cf. Mitteis, *Handschriften* 48.

<sup>124</sup> L. 83; 84; Ar. 124, 125; Arm. 123; 124; R. I 45, 46; R. II 126 cf. Bruns, l. c. 245; [sul diritto greco-egizio cf. il mio *Law I* 163/4].

<sup>125</sup> L. 12; R. II 6; [v. il mio *Law I* 163 ff].



sono pure le disposizioni sulla divisione d'eredità e sulla impugnazione<sup>126</sup>.

XI. — Il processo secondo il Libro siro-romano è quello del tardo impero quale appare nel codice teodosiano<sup>127</sup>. Ciò riguarda specialmente le disposizioni per il caso di negligenza e di raggiri del querelante, di *plus petitio tempore*<sup>128</sup>, della prescrizione trentennale<sup>129</sup>, della rappresentanza giuridica e della esclusione da questa dei soldati e dei pubblici ufficiali<sup>130</sup>. Soltanto nelle disposizioni sul giuramento testimoniale assertorio<sup>131</sup>, sulla ἐξωμοσία e sul numero dei testimoni<sup>132</sup> si esprime il diritto popolare. Singolare è la disposizione che soltanto i maggiorenni possono essere ammessi quali testimoni e più ancora che essi non possono essere testimoni su fatti risalenti al tempo della loro minore età<sup>133</sup>.

Però il regolamento dei fallimenti segue il diritto romano<sup>134</sup>.

XII. — Il *diritto penale* finalmente, è nella sua essenza romano. Ad esso conformi sono le disposizioni sul furto notturno<sup>135</sup>, sull'azione per ricettazione<sup>136</sup>, sull'abigeato<sup>137</sup>, sul principio del taglione<sup>138</sup>, sul ratto<sup>139</sup> e sulla sodomia<sup>140</sup>. Greca o siriana è soltanto la disposizione sulla pena di morte per il ladro evaso facendo un'apertura nel muro.<sup>141</sup>

<sup>126</sup> L. 70; 89; Ar. 113; Arm. 128; R. II 113; 132 cf. Solazzi, *Cur. im-puberis* 173.

<sup>127</sup> cf. Bruns l. c. 236.

<sup>128</sup> L. 125; Arm. 140; R. I 52; R. II 145; III 126.

<sup>129</sup> L. 107; P. 76a); Ar. 45; Arm. 53; R. II 45 cf. Partsch. *longi temporis praescriptio* 61;

<sup>130</sup> L. 11; Ar. 91; Arm. 91; R. II 92; III 11.

<sup>131</sup> R. I 55b) cf. Mitteis, *Handschriften* 44.

<sup>132</sup> L. 106; R. II 150 cf. Bruns l. c. 276; Mitteis, *Reichsrecht* 519; [v. per il diritto dei papiri il mio *Law* I, 394].

<sup>133</sup> L. 106; R. I, 35 art. 2; II 150 art. 2; III 150 art. 2 cf. Bruns l. c. 277.

<sup>134</sup> L. 111; Arm. 136; R. I, 51b); II 140 art. a; III 112,1 cf. Bruns, l. c. 280; Mitteis, *Reichsrecht*, 430<sub>2</sub>.

<sup>135</sup> L. 77; Ar. 119; Arm. 117; R. I 44; II 119 cf. Partsch. *Sav. Z.* 28, 426.

<sup>136</sup> L. 79; P. 37; Ar. 39; Arm. 34; R. I 27, II 39.

<sup>137</sup> L. 80; Ar. 122; Arm. 120; R. I 66 art. 3; II 123; III, 80.

<sup>138</sup> L. 71; R. II 108; Ar. 114; Arm. 113 cf. Müller, *Syr. röm. Rechtsbuch* 41.

<sup>139</sup> L. 62, P. 50; Ar. 61; Arm. 62; R. I, 34; II, 62.

<sup>140</sup> L. 78; Ar. 120; R. II, 120.

<sup>141</sup> L. 81; Ar. 123; Arm. 121; R. I, 44; R. II 124, cf. Partsch, *Sav. Z.* 28, 426.

Come si vede il Libro siro-romano contiene un miscuglio di norme cittadine e popolari. Il quadro che esso ci presenta non differisce da quello che appare contemporaneamente nella vicina provincia d'Egitto. Come qui anche in Siria il diritto ufficiale non ha messo profonde radici, ma ha lasciato intere zone intatte.

## ISTITUTO DI STUDI ROMANI

## ATTI DEL V CONGRESSO NAZIONALE DI STUDI ROMANI

Seduta antimeridiana del giorno 29 aprile 1938

IL PRESIDENTE dà la parola al prof. R. Taubenschlag che svolge la sua comunicazione su: Il Diritto romano ufficiale e il Diritto popolare nel Libro siro romano.

Apertasi la discussione vi partecipano i seguenti studiosi: il prof. Nallino, prof. E. Volterra, il prof. E. Carusi.

Il prof. Nallino fa alcuni rilievi a proposito dell'opinione del Taubenschlag che il Libro siro-romano sia un'opera più pratica che didattica, osservando che il testo greco della detta opera contiene norme arcaiche e ignora completamente il diritto pretorio, il qual fatto non si spiega se non riconoscendo nel Libro siro romano un'opera didattica.

Il prof. Volterra osserva che la presenza di norme arcaiche non deve meravigliare, dato che le opere giuridiche romane (p.e., Gaio) presentano tutte un vasto materiale storico.

Il prof. Carusi si dichiara d'accordo col prof. Taubenschlag, come risulta da tutta la sua produzione scientifica in proposito. Egli è specialmente lieto dell'autorevole consenso del prof. Taubenschlag sul punto fondamentale che il Libro siro-romano rispecchi la situazione obbiettiva di un diritto provinciale vigente.

In conclusione il prof. Carusi si compiace dello sviluppo presso dalla discussione odierna, la quale dimostra che il libero contrasto delle opinioni rappresenta la via più adatta per il raggiungimento della verità scientifica, scopo dell'attività di tutti gli studiosi.

*Raphael Taubenschlag*